

ALLEGATO 1

Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2021

Indice generale

1	Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2	Condizioni di ammissibilità	2
3	Criteri di selezione delle domande.....	3
4	Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	4
5	Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni	7
6	Fissità degli appezzamenti.....	8
7	Determinazione delle superfici	8
8	Definizione del quadro finanziario	8
9	Adempimenti procedurali	9
9.1	<i>Domanda di aiuto e di pagamento</i>	9
9.2	<i>Domanda di estensione</i>	10
9.3	<i>Modifiche, termini, ritardi</i>	10
9.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i>	10
9.5	<i>Fasi del procedimento prima annualità</i>	11
9.6	<i>Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari</i>	12
10	Condizionalità.....	12
11	Requisiti minimi.....	12
12	Attività agricola	13
13	Clausola di revisione	13
14	Causa di forza maggiore.....	13
15	Comunicazione per cause di forza maggiore.....	13
16	Cessione.....	14
16.1	<i>Cessione totale</i>	14
16.2	<i>Cessione parziale</i>	15
16.3	<i>Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario</i>	15
17	Conversione degli impegni.....	15
18	Rinunce agli impegni.....	16
19	Istruttoria dei recuperi	16
20	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.....	16
21	Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....	16
	ALLEGATO 1.....	18
	Elenco delle registrazioni necessarie per le veriche degli impegni....	18

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione valorizza il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato sottoposto agli impegni previsti dall'operazione per un periodo inizialmente annuale, prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, in caso di disponibilità finanziaria. Il presente tipo di operazione viene attivato per annata agraria. Per annata agraria si intende, ai fini del presente atto, il periodo intercorrente tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

La presente procedura è attivata nelle more dell'approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente bando viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari e la formazione della graduatoria degli ammessi e degli ammissibili a finanziamento è subordinata alla definitiva approvazione delle modifiche del PSR della Toscana 2014-2020.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, per un reato grave in materia di lavoro.

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha di seminativo o 1 ha di coltura arborea specializzata (vigneti, oliveti, fruttiferi, castagneti esclusi) e deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate dell'UTE oggetto di domanda (esclusi i castagneti).

Sono esclusi dalle colture specializzate i castagneti.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio

Qualora vi sia un aumento netto delle superfici aziendali a seguito di acquisizione di terreni o acquisizione di UTE gravate da impegno, la superficie a impegno necessaria a raggiungere la nuova percentuale minima deve essere garantita a partire dall'annualità successiva a quella in cui avviene il subentro o l'acquisizione di superfici.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principi	Criteri	Punti
I Presenza di allevamenti aziendali	a) Presenza di una UPZ collegata all' UTE oggetto di domanda con consistenza di stalla pari ad almeno 8 UBA nell' anno precedente alla presentazione della domanda	12
II Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%	10
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	7
III SITI Natura 2000 *	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000>50%	8
IV Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%	5
V Zone ZVN	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%	3

*I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il maggior numero di UBA nell'UPZ che ha dato origine al relativo punteggio. In caso di ulteriore parità, è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

Gli animali considerati ai fini del punteggio relativo al numero delle UBA sono dati da:

- bovini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)
- ovicaprini (censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN ed il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN)
- suini (censimento di marzo in BDN)
- equini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero degli animali con cui calcolare le UBA è riferito all'anno precedente la presentazione della domanda stessa. Nel caso di animali acquisiti da altra azienda entro il 15 maggio ma successivamente al 31/12 dell'anno precedente, il richiedente dovrà indicare in domanda il CUAA dell'azienda cedente.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

Per il presente tipo di operazione si utilizzano le seguenti definizioni:

- **Lavorazione minima (minimum tillage):** tecniche di lavorazione superficiale (5-15 cm) e senza rovesciamento di terreno;
- **Semina su sodo: non-lavorazione (no-tillage):** semina su terreno non lavorato, coperto da residui colturali, pacciamatura vegetale viva o morta.
- **Trasemina:** tecnica di semina primaverile di una leguminosa foraggera su una coltura di un cereale autunno-vernino.
- **SOI:** Superficie Oggetto di Impegno.

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni finanziabili:

1. Semina su sodo
2. Introduzione di colture da copertura
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate
4. Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando registri cartacei o informatici, compresi quelli messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo.

L'elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni sono riportate nell'allegato 1.

A partire dal 1° ottobre 2021 il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo tramite il c.d. Quaderno delle registrazioni di cui alla Delibera di G.R n. 1082/2019.

Le istruzioni per l'accesso e per il suo utilizzo sono disponibili sul sito di Artea alla pagina:

<https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=44>

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni o dall'acquisto dei prodotti o delle sementi.

Il Quaderno delle Registrazioni può essere utilizzato dalle aziende anche per assolvere agli obblighi di registrazione delle proprie attività derivanti dalle vigenti normative tra cui gli adempimenti relativi alla registrazione previsti dall'art.16 comma 3 del Decreto Legislativo n. 150/2012 che prevede un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'esclusione dal beneficio.

Per la prima annualità Il numero di ettari interessati dall'impegno scelto deve essere indicato in domanda di aiuto; nelle annualità successive, in presenza di un prolungamento della

durata dell'impegno, tale numero è indicato nella sezione di domanda di pagamento relativa alle intenzioni di impegno per l'anno successivo.

Fatto salvo quanto previsto al punto 2 "Condizioni di ammissibilità" le eventuali riduzioni di superfici rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di pagamento a consuntivo sono trattate come inadempienze. Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo Piano di Coltivazione Grafico (PCG) presentato prima del controllo stesso.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 21 dicembre 2020 e s.m.i. sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 10 marzo 2020 n.2588: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

1. *Semina su sodo*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- b) il mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo. Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti. I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI, tali superfici non sono ammesse a premio

I residui della coltura in precessione devono essere lasciati in loco.

La semina deve essere fatta con il solo uso di seminatrici speciali che consentano la semina su sodo. L'azienda deve quindi essere in possesso di tale macchinario o avvalersi di un contoterzista o di altra azienda che rilasci apposita dichiarazione. Il controllo amministrativo (al 100%) deve quindi rilevare la presenza di uno dei seguenti elementi: il possesso del macchinario caricato sul fascicolo aziendale; la fattura del contoterzista; la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione. L'operazione colturale "semina su sodo" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture da seminare o seminate su sodo, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno.

2. *Introduzione di colture da copertura*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) la semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale
- b) l'uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima
- c) la semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima

Nel piano di coltivazione grafico devono essere riportate le colture da copertura che devono occupare il terreno per almeno il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 28 febbraio. Successivamente nel PCG deve essere riportata la coltura principale che segue il sovescio: non sono ammesse a premio ai fini del presente tipo di operazione, colture a ciclo autunno-invernale utilizzate come colture principali e quindi presenti in campo successivamente al 1° aprile.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI. Le suddette superfici non sono ammesse a premio

Semina su sodo + colture di copertura

L'azienda può scegliere di adottare la combinazione degli impegni sopra richiamati (1+2) secondo la seguente sequenza di operazioni colturali:

- d) la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima,
- e) la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- f) la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata.

La devitalizzazione può essere effettuata con mezzi chimici o meccanici (sfalcio, trinciatura, abbattimento, ecc.) che non interessino il terreno quindi nella combinazione non è possibile il sovescio anche con minima lavorazione.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI. Le suddette superfici non sono ammesse a premio

3. Inerbimento delle colture arboree specializzate

L'impegno deve interessare almeno il 50% della superficie a colture arboree specializzate ai sensi del DM 162/2015, dell'UTE oggetto di impegno.

L'impegno può essere assolto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali auto-riseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina delle specie da inerbimento (è ammessa la lavorazione solo sotto il filare); va garantita di anno in anno una copertura omogenea del terreno.
- b) una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale da ottenersi con la semina di specie annuali seminate con tecniche di lavorazione minima.

Per gli oliveti è ammesso solo l'impegno di cui alla lettera a).

Nel caso di colture con inerbimento a file alterne viene conteggiato il 50% della superficie sia ai fini del rispetto dell'impegno che per il pagamento.

Nel PCG l'appezzamento può essere inerbito totalmente o a file alterne; non sono previsti inerbimenti parziali del singolo appezzamento.

Nel caso della modalità a), le colture poliennali dovranno essere gestite correttamente al fine di evitare fenomeni di competizione con la coltura principale attraverso il loro controllo chimico e/o meccanico; il primo è ammesso solo sotto il filare, il secondo può essere realizzato tramite sfalcio o trinciatura sia sotto il filare che nell'interfilare.

Nel caso delle colture autunno-invernali queste devono essere presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

4. Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)

L'impegno deve interessare annualmente almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi e deve essere occupata da cereali autunno autunno-vernini traseminati con leguminose che siano state seminate con la tecnica della bulatura.

- a) una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose
- b) l'utilizzo della sola seminatrice eventualmente abbinata ad erpice per la trasemina
- c) il divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI. Le suddette superfici non sono ammesse a premio.

Deve essere utilizzata una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Ai fini del rispetto degli impegni, si considera sufficiente l'utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione.

I cereali autunno-vernini devono essere presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

- Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo
- inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata
- Trasemina su cereale autunno-vernino con leguminose (bulatura):200 euro/ha di seminativo

Il sostegno è concesso per le superfici validate dalla Regione Toscana nell'ambito del catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Sono ammesse a pagamento le combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2, 10.1.5 e la misura 11:

In combinazione con l'operazione 10.1.2 sono concessi i seguenti premi:

- Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 560 euro/ha di vigneto

- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 410 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno-vernino con leguminose: 242 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5 i premi concessi coincidono con quelli previsti per l'operazione 10.1.5.

In combinazione con la misura 11 sono concessi i seguenti premi:

- Semina su sodo: 434 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno-vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3.

Non sono ammesse a pagamento la combinazione "Introduzione di colture di copertura" e la combinazione "Semina su sodo e introduzione di colture di copertura" con la misura 11. "Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale.

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno.

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "Condizioni di ammissibilità", la superficie su cui grava l'impegno può variare annualmente sia come localizzazione che come numero di ettari.

7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

8 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare per l'attuazione del presente bando sono pari a euro 875.000.

Tali risorse sono stabilite con delibera di GR n. 373: "Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" per l'annualità 2021" e rappresentano una modifica finanziaria del PSR 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della modifica stessa da parte della Commissione Europea.

9 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m. e i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento. L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. L'adeguamento in aumento non costituisce un nuovo tetto massimo per

le annualità successive, dato che il tetto massimo liquidabile rimane determinato sulla base dell'importo della domanda di aiuto.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

9.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

Non è prevista la domanda di estensione.

9.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

9.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda, il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

9.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto	A far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2021 o altro termine previsto a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 15 dicembre 2021
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2022
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 1 anno (eventualmente prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento n. 2020/2220) a partire dal 16 maggio 2021 anche nel caso di diverso termine nazionale stabilito per la presentazione delle domande.

La possibilità di presentare domanda con ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2021 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Con la domanda di aiuto l'Azienda deve indicare per il periodo settembre-ottobre 2021 fino alla primavera 2022 le proprie intenzioni relative al tipo di impegno scelto (1, 2, 1+2, 3 e 4), all'estensione delle superfici interessate dallo stesso, nonché all'inizio delle operazioni di semina.

Tali indicazioni sono necessarie:

- alla stesura della graduatoria
- alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento
- ad individuare il tipo di impegno scelto e l'estensione delle superfici interessate dallo stesso

Al 15/05/2022 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Ad ogni domanda annua di pagamento nel PCG di riferimento l'Azienda, oltre a richiedere a consuntivo le superfici a pagamento deve anche effettuare le dichiarazioni sulle proprie intenzioni relative ai terreni destinati alle tipologie di impegno per il periodo successivo.

Le domande di pagamento fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

9.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 15 dicembre 2021 ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

10 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020 e s.m.e i "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 730 del 15/06/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A" e s.m.e i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM del 10 marzo 2020 e s.m.e i.

11 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.15 e dell'allegato 4 del D.M. 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n.1598/2020: "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati".

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

12 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

13 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

14 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

15 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15

giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

16 CESSIONE

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

16.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Il trasferimento di tutti i terreni facenti capo all'UTE oggetto di impegno, anche in caso di mantenimento dell'UTE originaria, si configura come cessione totale dell'UTE e ne segue pertanto le regole.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto il pagamento è riconosciuto per le superfici ammesse con la

domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

16.2 Cessione parziale

Per il presente tipo di operazione, per la quale la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione e numero di ettari, la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

16.3 Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

17 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

Per poter beneficiare dell'opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all'impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura scelto. Fino al momento dell'approvazione della graduatoria per il tipo di operazione/sottomisura/misura oggetto della conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la conversione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

La domanda di aiuto è consentita solo nel caso in cui siano aperti i bandi del tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui è consentita la conversione.

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

18 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa. La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

1. Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono :
2. Registro delle operazioni colturali
3. Registro di magazzino
4. Documentazione fiscale di acquisto delle sementi (per le quali è esclusa l'autoriproduzione del seme):
 - fatture di acquisto delle sementi (una sola volta ad inizio impegno nel caso di colture di copertura poliennali o auto-riseminanti ed eventuali altre fatture di acquisto per risemina.....)
 - le fatture annuali di acquisto delle sementi nel caso di colture di copertura di specie annuali a ciclo autunno-invernale
5. Confezione del prodotto e catalogo (anche on line) per la verifica della dose ad ettaro prevista.
6. Informazioni sulle attrezzature idonee all'assolvimento dell'impegno:
 - In caso di attrezzature proprie registrazione dei dati identificativi della macchina utilizzata, con registrazione in Anagrafe/Macchine agricole di ARTEA.
 - In caso di utilizzo di contoterzisti disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista.
 - In caso di utilizzo di macchine di altra azienda registrazione dei dati identificativi della macchina e il CF del proprietario della stessa, se la

macchina è presa in prestito deve essere allegata anche una dichiarazione di chi svolge il servizio.

7. Per i prodotti fitosanitari
in caso di utilizzo di contoterzisti è necessario la disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista con indicazione anche dell'eventuale l'acquisto (fornitura) dei prodotti fitosanitari.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI NECESSARIE PER LE VERICHE DEGLI IMPEGNI

Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti all'UTE soggetta ad impegno

Per verificare il rispetto dei divieti è necessario registrare tutte le operazioni di un certo tipo (es: lavorazioni del terreno o diserbo) sull'uso del suolo pertinente per impegno, secondo quanto di seguito riportato:

Impegno 1 - SEMINA SU SODO: Seminativi

Impegno 2 - INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA: Seminativi

Impegno 1+2 - SEMINA SU SODO + INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA: Seminativi

Impegno 3 - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE: Colture arboree

Impegno 4 – TRASEMINA DI CEREALE CON LEGUMINOSA: Seminativi

Tipo di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica

Registro di magazzino	Registro delle operazioni colturali
Impegno 1 - SEMINA SU SODO Nessun obbligo specifico	Impegno 1 - SEMINA SU SODO Registrazioni obbligatorie per i seminativi oggetto di impegno <ul style="list-style-type: none">• Tipo di intervento: nel caso della semina specificare "su sodo"• data intervento• superficie interessata• disponibilità macchina (solo per semina su sodo)• tipo macchina (solo per semina su sodo) <p>Nel caso di utilizzo di attrezzature proprie specificare: dati identificativi della macchina utilizzata con registrazione in Anagrafe/Macchine agricole di ARTEA.</p> <p>Nel caso di utilizzo di servizi di contoterzismo disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista che ha prestato il servizio.</p> <p>Nel caso di noleggio/prestito per la semina su sodo specificare: i dati identificativi della macchina utilizzata; il CF del proprietario. E' necessario inoltre una dichiarazione di chi svolge il servizio Nel caso di noleggio/prestito: inserire CF del proprietario</p>
Impegno 2 - INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA Registrazioni obbligatorie per i seminativi oggetto di impegno	Impegno 2 - INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA Registrazioni obbligatorie per i seminativi oggetto di impegno

<p><i>Sementi delle colture di copertura</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura) • Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di intervento: nel caso della semina della coltura di copertura specificare “lavorazione minima – minimum tillage” • data intervento • superficie interessata <p>Oltre alle lavorazioni preparatorie vanno registrate tutte le operazioni successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devitalizzazione (solo meccanica – specificare tipologia, es.sfalcio) • sovescio (specificare “lavorazione minima”) • semina coltura principale successiva al sovescio (specificare “ lavorazione minima – minimum tillage”)
<p>Impegno 1+2 - SEMINA SU SODO + INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA</p> <p>Registrazioni obbligatorie per i seminativi oggetto di impegno</p> <p><i>Sementi delle colture di copertura</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura) • Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità) <p><i>Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)</i></p>	<p>Impegno 1+2 - SEMINA SU SODO + INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA</p> <p>Registrazioni obbligatorie per i seminativi oggetto di impegno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di intervento • Nel caso della semina della coltura di copertura specificare “lavorazione minima – minimum tillage” • Nel caso della devitalizzazione della coltura di copertura specificare se chimica o meccanica (specificare tipologia, es.sfalcio) • Nel caso della semina della coltura principale specificare “su sodo” • somministrazione fitofarmaci (solo diserbo) • data intervento • superficie interessata
<p>Impegno 3 - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE</p> <p>Registrazioni obbligatorie per le superfici oggetto di impegno</p> <p><i>Sementi per l'inerbimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Specie • Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità) <p><i>Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)</i></p>	<p>Impegno 3 - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE</p> <p>Registrazioni obbligatorie per le superfici oggetto di impegno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di intervento: nel caso della semina della coltura di copertura specificare “lavorazione minima – minimum tillage” e si tratta di varietà annuali o poliennali • data intervento • superficie interessata (specificare se inerbimento a file alterne in tal caso riportare il 50% dell’area interessata) <p>Altre operazioni da registrare, successive alla semina della coltura di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorazione sotto il filare (eventuale) • sfalcio/trinciatura • eventuale diserbo chimico (esclusivamente sotto il filare) • data intervento • superficie interessata

<p>Impegno 4 - TRASEMINA DI CEREALE CON LEGUMINOSA (bulatura)</p> <p>Registrazioni obbligatorie per le superfici oggetto di impegno</p> <p>Sementi di leguminose per la trasemina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specie (indicare nelle note se si tratta di colture di copertura) • Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità) <p>Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)</p>	<p>Impegno 4 - TRASEMINA DI CEREALE CON LEGUMINOSA (bulatura)</p> <p>Registrazioni obbligatorie per le superfici oggetto di impegno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di intervento • Per il cereale oggetto di impegno indicare la data di semina • Per la semina della leguminosa specificare se con sola seminatrice o seminatrice + erpice • data intervento • superficie interessata <ul style="list-style-type: none"> • utilizzazione fitofarmaci (diserbo) • data intervento • superficie interessata
--	--

Le operazioni, riferite al registro di magazzino e al registro delle operazioni colturali e/o trattamenti fitosanitari e indicate nella tabella devono essere tenute nel Quaderno delle Registrazioni all'interno del sistema informativi ARTEA sezione PAN.